

# CITTÀ DI DOMODOSSOLA

## Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e dell'istituto dell'accertamento con adesione

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025

### Sommario

|  |    |
|--|----|
| Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....   | 2  |
| CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE.....   | 2  |
| Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie .....                         | 2  |
| Articolo 3 - Informazioni del contribuente .....   | 2  |
| Articolo 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione .....                                       | 3  |
| Articolo 5 - Principio del contraddittorio.....  | 3  |
| Articolo 6 - Chiarezza e motivazione degli atti .....  | 5  |
| Articolo 7 - Annullabilità degli atti tributari .....  | 6  |
| Articolo 8 - Nullità degli atti tributari .....  | 6  |
| Articolo 9 - Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario.....                      | 6  |
| Articolo 10 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente .....                            | 7  |
| Articolo 11 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente .....          | 7  |
| Articolo 12 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario .....                     | 7  |
| Articolo 13 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria .....                              | 8  |
| Articolo 14 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa .....                               | 8  |
| Articolo 15 - Interpello .....   | 9  |
| Articolo 16 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....            | 11 |
| Articolo 17 - Tutela dell'integrità patrimoniale – disciplina delle rateizzazioni .....          | 11 |
| Articolo 18 - Tutela dell'integrità patrimoniale – disciplina della compensazione e dell'accordo | 13 |
| CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....  | 14 |
| Articolo 19 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione .....                      | 14 |
| Articolo 20 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione .....                        | 15 |
| Articolo 21 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione ..... | 15 |
| Articolo 22 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....                          | 15 |
| Articolo 23 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente .....                     | 16 |
| Articolo 24 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento .....         | 16 |
| Articolo 25 - Atto di accertamento con adesione.....   | 17 |
| Articolo 26 - Perfezionamento della definizione .....  | 17 |
| Articolo 27 - Effetti della definizione .....  | 18 |
| Articolo 28 - Riduzione della sanzione.....  | 18 |
| Articolo 29 - Entrata in vigore .....  | 18 |

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e dei decreti attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111. nonché l’istituto dell’accertamento con adesione.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità, l’autotutela e l’accertamento con adesione.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune nel caso di gestione diretta del tributo o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un’agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 3 - Informazioni del contribuente**

1. Il Comune assicura un servizio di informazione e supporto ai contribuenti in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - a) servizi on line e di front office;
  - b) note informative e avvisi di scadenza degli adempimenti tributari resi disponibili in varie forme, fra le quali il sito istituzionale dell’Ente.
2. Il Comune può, altresì, attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### **Articolo 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, in tempi utili per poter permettere allo stesso di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

#### **Articolo 5 - Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune e basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini dei commi 2 e 3 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e quindi esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:
  - a) gli avvisi bonari e i solleciti di pagamento;
  - b) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - c) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati ed informazioni nella disponibilità del Comune, in quanto reperibili da

banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;

- d) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva o da dati dichiarati tardivamente dal contribuente;
  - e) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;
  - f) il rifiuto espresso o tacito del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi e altri accessori non dovuti;
  - g) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione di pagamento;
  - h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - i) il ruolo e la cartella di pagamento;
  - j) gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - k) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato art. 77;
  - l) gli atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
  - m) il diniego, espresso o tacito, sulle istanze di autotutela;
  - n) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  - o) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo, preciso e inequivocabile e non in via presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
  6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina l'annullabilità dell'atto notificato né gli effetti di cui al comma 14.
  7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo e ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
  8. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi di cui al comma 2, 3, 4 e 5 mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente per la cui applicazione non esiste la possibilità di rivenire tutte le informazioni dalle banche dati a disposizione, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio le aree fabbricabili salvo che non si tratti di mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, oppure le superfici in cui si producono rifiuti speciali di particolare difficoltà nella loro individuazione per la tassa sui rifiuti.
  9. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente uno schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o

con altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine di 60 giorni per consentirgli la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.

10. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
  - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'Ente;
  - d) il termine, di 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  - e) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono essere consentiti nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
12. Le controdeduzioni, presentate in carta semplice, devono contenere elementi idonei a rideterminare la pretesa tributaria, le stesse devono essere adeguatamente motivate e documentate.
13. La richiesta di essere convocato non sostituisce comunque la presentazione delle controdeduzioni che devono essere presentate per iscritto nel termine dei 60 giorni.
14. Non si applica la sospensione feriale al termine di presentazione delle controdeduzioni.
15. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità del presente regolamento.
16. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 9 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
17. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
18. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 9, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 472/97.

## **Articolo 6 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,

quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto, qualora dall'esame del provvedimento, il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrono i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e contengono le seguenti indicazioni:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il responsabile del procedimento;
  - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

### **Articolo 7 - Annullabilità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 6, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

### **Articolo 8 - Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 212/2000, gli atti del Comune sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al d. lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

### **Articolo 9 - Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta con riferimento alla medesima tipologia di violazione e base imponibile.

2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte del Comune. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza del Comune.

### **Articolo 10 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

### **Articolo 11 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune ancorché successivamente modificate dal Comune medesimo o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

### **Articolo 12 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, del d. lgs. 472/1997.

## **Articolo 13 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 14 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico e della corretta esazione del tributo. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità e del ripristino della legalità. Nell'esercizio dell'autotutela il Comune, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del d.lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.

4. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

### **Articolo 15 - Interpello**

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L’istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del Comune. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative o diverse interpretazioni della norma conseguenti all’emanazioni di circolari, risoluzioni ovvero pronunce giurisprudenziali.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del presente regolamento.
19. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante, salvo l’applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

### **Articolo 16 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

### **Articolo 17 - Tutela dell'integrità patrimoniale – disciplina delle rateizzazioni**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, con ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 e con sollecito di pagamento di cui all'art. 1, comma 795, della legge 160/2019, il funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario, in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle regole definite nei prossimi commi, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della legge 160/2019.
2. Si definisce stato temporaneo e obiettiva difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. L'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è definito come segue:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da 100,01 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili
  - c) da euro 500,01 a euro 1.500,00: fino a 12 rate mensili;
  - d) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00: fino a 18 rate mensili;
  - e) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
  - f) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;

- g) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a 48 rate mensili;
- h) da euro 50.000,01 a euro 120.000,00: fino a 60 rate mensili;
- i) oltre euro 120.000,00: fino a 72 rate mensili.

Di norma, la rata non può essere inferiore a euro 50,00.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando inferiore a 12) a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8 del presente articolo. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 3, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
6. In presenza di debitori che abbiano una situazione economica patrimoniale e/o particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 3.
7. È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscono il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Per importi superiori a 50.000,00 euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS e deve riportare espressamente:
  - a) l'impegno del garante al pagamento senza condizioni a semplice richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
  - b) la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escusione dell'obbligato principale di cui all'art.1944 cod. civ.
  - c) la rinuncia ad avvalersi del beneficio dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;
  - d) l'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in alcun modo essere opposto al beneficiario; la garanzia avrà efficacia fino alla espressa liberazione da parte del Comune.
10. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'atto di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive. Nell'istanza deve essere autocertificato lo stato temporaneo di difficoltà economica, che potrà essere verificato con la richiesta di esibizione di apposita documentazione.
11. La richiesta può riguardare la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti tutti al medesimo tributo e della medesima tipologia, in tal caso le soglie di importo per

la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti per i quali è presentata l'istanza.

12. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse, ai soli fini della garanzia, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
13. Costituisce causa ostativa al rilascio della rateizzazione l'esistenza di debiti accertati nei confronti del Comune o morosità relative a precedenti rateizzazioni.
14. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto, salvo eventuali maggiorazioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
15. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
16. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse.
17. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
18. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi e perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto pagamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta garanzia, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio.
19. L'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
20. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

## **Articolo 18 - Tutela dell'integrità patrimoniale – disciplina della compensazione e dell'accollo**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È possibile procedere alla compensazione anche per versamenti effettuati dai contitolari, nel rispetto di quanto sopra.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, apposita istanza di compensazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente e degli eventuali contitolari;
  - b) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
  - c) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
  4. La compensazione è subordinata all'emissione da parte del Comune di apposita comunicazione di accoglimento del rimborso in compensazione al contribuente, accertata la sussistenza del credito.
  5. Viene fatto salvo quanto previsto in materia di tassa sui rifiuti in merito alla compensazione d'ufficio.
  6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.
  7. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.
  8. È ammesso, previa specifica comunicazione, l'accordo del debito tributario altrui, senza liberazione del contribuente originario. La comunicazione, sottoscritta contemporaneamente dall'accollato e dall'accollante e deve contenere almeno i seguenti elementi:
    - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
    - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
    - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accordo.
  9. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
  10. L'accordo non è possibile per debiti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza.

## **CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 19 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono i soggetti passivi, così come individuati dalla disciplina specifica dei vari tributi locali.

## **Articolo 20 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

## **Articolo 21 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) su iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
  - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

## **Articolo 22 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;

- b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
  3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

### **Articolo 23 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo pec o e-mail o il proprio recapito anche telefonico), entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. In tale ipotesi, salvo la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 90 giorni. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
2. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro i 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di versamento del tributo sono sospesi per un periodo di 30 giorni.
3. L'istanza di cui ai commi precedenti può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

### **Articolo 24 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 23 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e, entro 15 giorni dalla sua ricezione l'Ufficio formula l'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario di definizione, anche

telematicamente o telefonicamente, eventualmente preventivamente concordato. In caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### **Articolo 25 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

### **Articolo 26 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessario. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente

decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto all'art. 17, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata con le caratteristiche di cui al successivo art. 30.

### **Articolo 27 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### **Articolo 28 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddirittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

### **Articolo 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.